



Parere Pdl 265/2024 “Procedimenti semplificati opere regionali

Il parere è frutto del confronto e degli gli approfondimenti fatti nel corso delle precedenti riunioni del CAL.

Nulla osta a procedure semplificate per opere strategiche, già peraltro previste dalla normativa in essere, il punto critico è prevedere tali norme per gli edifici di nuova costruzione, che implicano nuovo consumo di suolo.

Finché si tratta di ristrutturare, cambiare la destinazione d'uso di immobili esistenti (sempre con funzioni di interesse pubblico), demolire e sostituire (così come definito dalle norme vigenti), possono essere operazioni accettate e che non prefigurano impatti critici, anche se occorre definire in normativa la possibilità di proposte compensative che vengono dai territori.

Molto più delicato è quando si parla di nuove costruzioni con conseguente consumo di suolo (che ricade poi sui comuni, vedi dati ISPRA) che questa Pdl consentirebbe di fare con un procedimento semplificato, ma solo per gli immobili regionali, mentre per le province ed i Comuni rimarrebbe lo stesso percorso previsto dalla 65, determinando una categoria pubblica privilegiata (Stato e ora anche Regione) e una categoria (tutti gli altri) “normale” e sottoposta a procedure di modifica dei propri strumenti urbanistici, lunghe e complesse, soprattutto quando si parla di opere pubbliche, in aree adiacenti al perimetro del territorio urbanizzato.

La ns proposta, prevede che:

- 1) si tolga il termine "nuova costruzione" dal comma 1 dell'art. 11;
- 2) sia inserito (come raccomandazione) al termine del comma 2 dell'articolo 11 bis, il seguente periodo “individuate dalla Regione o proposte nell'ambito della conferenza dei servizi dai Comuni, Province o Città metropolitana, territorialmente competenti”;
- 3) sia inserito, (come raccomandazione) nel comma 5 dell'art. 11 bis dopo il termine VAS il seguente periodo “nonché dalla disciplina del PIT/PRR per le zone soggette a vincolo paesaggistico”; in quanto riteniamo necessario che questo richiamo ci sia anche in delibera e non solo nel preambolo, dato che gli interventi (pur riguardando opere di interesse pubblico e di "rilevanza strategica") non devono risultare in contrasto con il PIT/PRR (che non può essere modificato contestualmente senza il consenso del Ministero e non basterebbe il consenso in conferenza di servizi del Soprintendente di turno);
- 4) si chiede (come raccomandazione) che venga avviata una revisione della LR 65/2014, "aprendo" il dispositivo dell'art. 34 a tutte le opere pubbliche e non solo a quelle in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto costituisca variante agli strumenti urbanistici, fattispecie in cui si vorrebbe inserire la Regione con la modifica proposta, cogliendo l'occasione per rivedere anche l'art. 30 della 65, che esclude dal regime semplificato gli interventi esterni al territorio urbanizzato (stiamo sempre parlando di opere strategiche, di interesse pubblico).